

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1247 del 01 settembre 2020

DGR n. 782/2020. Allegato I "Sistema informativo Covid 19". Nomina, da parte della Giunta regionale, quale Titolare del trattamento dei dati, ex art.4, punto 7, del Regolamento UE 2016/679, di Azienda Zero quale Responsabile Trattamento Dati ex art. 4, punto 8, del Regolamento UE 2016/679, e approvazione del relativo schema di convenzione.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento la Giunta Regionale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, provvede, in conformità alle previsioni normative di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), della L.R. 19/2016, del D.Lgs. 178/2015, della L.R. n. 48 del 28.12.2019, nonché in ossequio alle indicazioni di cui alla DGR n. 596 dell'8 maggio 2018, a nominare Azienda Zero quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali in relazione ai contenuti dell'Allegato I "Sistema informativo Covid 19" della DGR n. 782/2020. A tal riguardo si provvede ad approvare il relativo schema di convenzione la cui efficacia decorrerà dalla data di sottoscrizione.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Regolamento UE 2016/679 - GDPR, come parimenti il Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede che ogni trattamento dei dati personali trovi fondamento in una idonea base giuridica.

Nella situazione di emergenza sanitaria, come quella in atto, l'attività di trattamento dei dati rientra nella ipotesi prevista dall'art. 9 par. 2 lett. i) del GDPR che, come visto nel capoverso precedente, consente deroghe al generale divieto di trattare "categorie particolari di dati" quando:

«il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale».

In tal senso, dapprima il Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14, recante Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19, pubblicato in G.U. n. 62, il 9 marzo 2020, ed in vigore dal 10 marzo 2020, e successivamente il Decreto-Legge 17/3/2020, n. 18, convertito in Legge 24/04/2020, n. 27, prevede all'art. 17 bis una disciplina semplificata per la tutela dei dati personali in base, per l'appunto, all'art. 9 par. 2 lett. i) del Regolamento. Già prima del Decreto-Legge in parola, l'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 630 del 3 febbraio 2020 - a seguito di parere conforme dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali - aveva consentito la possibilità di realizzare trattamenti dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari (art. 9 GDPR) e giudiziarie (art. 10 GDPR), necessari per l'esercizio della funzione di Protezione civile, connessa all'insorgenza delle patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. È stato, pertanto, consentito, vista la situazione di necessità, un flusso di scambio di dati tra i soggetti individuati dagli artt. 4 e 13 del Codice della Protezione Civile (i componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile e delle Strutture Operative ad esso connesse) nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 GDPR, visti in precedenza (proporzionalità, minimizzazione, finalità, ecc.). *"Tali dati potranno essere condivisi tra i soggetti autorizzati, nonché comunicati a soggetti pubblici e privati nel caso in cui ciò risulti indispensabile, ai fini del contenimento dell'epidemia"*. L'ordinanza ha poi previsto che per esigenze di celerità il conferimento di incarichi di trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati potrà avvenire con modalità semplificate, anche oralmente. Le autorità sanitarie e gli altri soggetti autorizzati, qualora trattino dati raccolti presso l'interessato medesimo, possono omettere o rendere in forma semplificata l'informativa prescritta dall'art. 13 GDPR.

Il Considerando n. 4 del GDPR ricorda che il trattamento dei dati personali "dovrebbe essere al servizio dell'uomo" e che il diritto alla protezione dei dati "non è una prerogativa assoluta, ma va considerata alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità". Il Regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta dell'Unione Europea e dai Trattati. Come si è già ricordato nei capoversi precedenti, il trattamento di dati personali per motivi di sanità pubblica è peraltro consentito dal Regolamento, così come dal Codice in materia di protezione dei dati; le deroghe al regime ordinario sono considerate misure necessarie e

proporzionate applicate "per la salvaguardia della sicurezza pubblica, ivi comprese la tutela della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana" (Considerando n. 73 del GDPR).

Risulta poi di rilievo l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, concernente la sorveglianza attiva dei soggetti a rischio contagio. L'art. 2 ricorda che i dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza - e, dunque, in base all'art. 1, in caso di quarantena con sorveglianza attiva per soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di infezione - "vengono trattati dall'Autorità sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto". L'articolo stabilisce, inoltre, il termine di conservazione dei dati: la documentazione acquisita deve essere "distrutta trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto". L'ordinanza del Dipartimento di protezione civile del 27 febbraio 2020 ha poi, invece, attribuito all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) la sorveglianza epidemiologica e quella microbiologica del SARS-CoV-2, disponendo la creazione di una piattaforma informatica nella quale devono confluire i dati raccolti da tutte le Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Va peraltro sottolineato che i dati e le tecnologie utilizzate per la lotta al COVID-19 in ambito regionale non hanno come obiettivo il controllo delle persone e dei loro comportamenti ma si rivelano, invece, strumenti utili per la persona e per la collettività dal momento che offrono ulteriori possibilità per il contenimento del contagio.

Ricordato tutto quanto precede, va ulteriormente menzionato che con DGR n. 596 dell'8 maggio 2018, avente ad oggetto "*Regolamento 2016/679 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General data Protection Regulation (GDPR). Misure relative alla protezione dei dati personali. Istruzioni per i trattamenti di dati personali. Costituzione "Gruppo di lavoro GDPR"*", è stata introdotta una specifica regolamentazione disciplinante ruoli, competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali.

Sulla base della predetta deliberazione giuntale la titolarità dei trattamenti dei dati personali è mantenuta in capo alla Giunta regionale, mentre sono individuati tutti i Dirigenti regionali quali "delegati al trattamento", con conseguente competenza e responsabilità per gli adempimenti in ambito privacy.

Ciascun Direttore, pertanto, soprattutto in ambito sanitario, è chiamato ad assicurare un esatto adempimento degli obblighi discendenti dalla citata normativa comunitaria e dettagliatamente specificati nella citata DGR 596/2018. Obblighi ancora più stringenti nel corso dell'attuale fase di emergenza sanitaria, ispirati ad un approccio che corrisponde ai principi di assoluta innovazione introdotti dall'art. 25 del GDPR di "*privacy by design e by default*", ossia di protezione dei dati sin dalla progettazione e di protezione per impostazione predefinita.

Ciò premesso, nello specifico si deve ricordare che in data 16/06/2020 la Giunta regionale ha approvato la DGR n. 782 avente ad oggetto "*Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Attuazione delle misure in materia sanitaria*". Con tale provvedimento sono state previste varie azioni atte a contrastare l'attuale emergenza epidemiologica allo scopo, in particolare, di assicurare il potenziamento degli screening sulla popolazione e la sorveglianza attiva nonché il mantenimento di sistemi di protezione individuale e collettiva.

Al fine di garantire il perseguimento delle predette finalità, la Giunta regionale ha approvato, tra gli altri, l'Allegato I della citata DGR n. 782/2020, rubricato "*Sistema informativo Covid 19*", nel quale è prevista l'implementazione progressiva dei seguenti moduli software:

- a. Il **sistema di biosorveglianza**: si tratta di una piattaforma che permette di avere uno stato aggiornato in tempo reale dell'evoluzione dell'epidemia, mappare i soggetti contagiati e rilevare la presenza di cluster che richiedono elevata attenzione. La soluzione armonizza, sincronizza, integra e visualizza dati provenienti da fonti diverse.
- b. L'applicazione per la **gestione dei casi confermati**: un software per arricchire le informazioni sui casi positivi sia con dati provenienti dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (derivanti dall'indagine epidemiologica), sia con dati inseriti dalla direzioni mediche di ogni ospedale (per i casi ricoverati).
- c. L'applicazione per la **gestione dei casi in isolamento**: un software utilizzato dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica per gestire i casi sottoposti ad isolamento fiduciario, permette la registrazione quotidiana dei sintomi anche attraverso app, integrato con anagrafe unica regionale, importa i risultati dei test diagnostici, esporta le informazioni cliniche nel software dei casi confermati
- d. L'applicazione per effettuare la **gestione degli screening per covid-19**: un software (sviluppato a partire dal sistema per la gestione degli screening oncologici) per gestire, anche in mobilità, il processo di effettuazione del prelievo, identificazione dei campioni, integrato con tutti i laboratori analisi e di microbiologia del Veneto, sia per gli esami di microbiologia molecolare, sia per gli esami di sierologia, anche rapidi, assecondando la logica dei laboratori di processazione e refertazione Hub.

- e. L'app mobile **Zero Covid Veneto**, applicazione che deve raccogliere su base volontaria i sintomi correlati al covid-19 dei cittadini della Regione del Veneto al fine di garantire una presa in carico precoce dei casi da parte dei MMG e dei SISP ed evitare la nascita di nuovi focolai.
- f. Dematerializzazione dei farmaci in Distribuzione per Conto e in Fascia C.

Per ciò che riguarda le diverse fonti di dati che dovranno essere utilizzate per garantire gli obiettivi di gestione e contenimento della pandemia, vanno menzionate le seguenti:

- base dati dei casi in isolamento;
- anagrafe degli operatori sanitari;
- flusso NSIS denominato FAR;
- flusso NSIS Sistema di sorveglianza e segnalazione delle malattie infettive;
- sistemi LIS delle Aziende Sanitarie e dei Laboratori coinvolti nell'emergenza;
- base dati dei casi confermati;
- anagrafe degli assistiti;
- anagrafe dei nuclei familiari;
- sistemi di Veneto Lavoro.

Premesso, poi, che la Regione effettua il trasferimento o la comunicazione dei dati relativi alle malattie infettive, ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1990, al Ministero della Salute e/o all'Istituto Superiore di Sanità e, considerato che le Regioni e le Province Autonome devono assicurare quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 - definizione dei nuovi LEA (Allegato 1 area di intervento A. Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali. Prestazioni declinate ai numeri A1 e A2), per il contenimento dell'epidemia Covid-19 risulta necessario, sotto il profilo della salute pubblica e della prevenzione, implementare i moduli software predetti quanto prima, conseguendo anche la necessità della loro corretta implementazione per quanto concerne gli aspetti che regolano i profili attinenti alla cosiddetta "*privacy*" in relazione al trattamento dei diversi dati personali coinvolti, secondo quanto riportato nei paragrafi precedenti.

Nello specifico va precisato che i dati personali, di volta in volta coinvolti, risultano essere i seguenti:

- dati personali anagrafici, sulla salute e sanitari dei soggetti positivi al COVID-19;
- dati sul domicilio e sulla residenza;
- informazioni di laboratorio (data del prelievo e il laboratorio che lo ha effettuato);
- informazioni sul ricovero (data del ricovero, struttura ospedaliera e reparto) e sullo stato clinico;
- presenza di alcuni fattori di rischio (patologie croniche di base) e l'esito finale (guarito o deceduto e le relative date, le cartelle cliniche);
- dati necessari a controllare ed interrompere la catena del contagio, al fine di evitare l'insorgenza o la crescita di focolai nei vari setting assistenziali e negli ambienti di lavoro (quali ad esempio: indirizzi di domicilio, sedi di lavoro, reparti di afferenza, sia per gli assistiti che per gli operatori sanitari, etc).

Le sopra descritte tipologie di dati personali risultano essenziali per delineare il quadro epidemiologico dell'impatto che la pandemia di COVID-19 ha sulla popolazione e sul sistema sanitario regionale, prevedere l'andamento delle curve epidemiche, intervenire sui focolai nella loro fase iniziale di formazione e prevenire quindi contagi e decessi.

Premesso tutto quanto precede, giova ricordare che con L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 è stata istituita Azienda Zero, quale ente del servizio sanitario regionale, per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del SSR.

Tra le funzioni assegnate, in base all'art. 2 della citata Legge regionale, ad Azienda Zero, è indicata "*la gestione di attività tecnico - specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, quali (...) le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT*".

Il ruolo di Azienda Zero, quale ente istituito per il governo della Sanità della Regione del Veneto, è stato oggetto poi di puntuale regolamentazione con provvedimenti deliberativi della Giunta, anche nell'ottica del perseguimento della digitalizzazione della sanità del Veneto nell'ambito del Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale.

Azienda Zero, quale ente istituito con legge regionale n. 19/2016 per il governo della Sanità della Regione del Veneto, è stata in particolare oggetto di regolamentazione con provvedimento deliberativo della Giunta regionale n. 733 del 2017 ove è stato evidenziato che Azienda Zero "*gestisce tutte le tecnologie ICT nell'ambito dei processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e nell'ambito amministrativo, contabile e della logistica dei beni, del Sistema Sanitario della Regione del Veneto, anche attraverso il coordinamento delle unità organizzative dei sistemi informativi delle aziende sanitarie*".

La Regione del Veneto ha pertanto ritenuto, sulla base del provvedimento giuntale citato, di avvalersi dell'ausilio dell'ente di governance regionale, Azienda Zero, che può quindi, anche per quanto concerne la normativa che regola la protezione dei dati personali, assumere la figura di Responsabile del trattamento. L'art. 4, punto 8, del Regolamento Europeo 2016/679, definisce infatti "Responsabile del Trattamento" *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*.

Ciò premesso, va poi ricordato che l'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 riporta: *"i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*.

Diviene, pertanto, necessario provvedere a disciplinare i trattamenti dei dati personali riferiti al citato Allegato I della DGR n. 782/2020 che vengono posti in essere da Azienda Zero per conto della Regione.

L'intento è quello di regolare i rapporti tra Titolare del Trattamento e Responsabile del Trattamento, in ottemperanza delle previsioni normative, in maniera efficiente ed efficace, al fine di assicurare una linea di azione e di intervento condivisa tra le amministrazioni coinvolte che garantisca la protezione dei dati trattati.

Va altresì precisato che il trattamento dei dati personali sarà realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, par. 1, n. 2 GDPR, e più precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati, inoltre, saranno trattati solo con modalità, strumenti e procedure informatiche e le informazioni raccolte potranno essere divulgate e/o comunicate attraverso pubblicazioni scientifiche, studi statistici, convegni scientifici, ecc., previa totale anonimizzazione e comunque esclusivamente in forma aggregata.

Sulla base di tutto quanto precede va, altresì, evidenziato come Azienda Zero risulti soddisfare la previsione di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento Europeo 2016/679, in base al quale *"qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del Trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*. Azienda Zero risulta pienamente soddisfare quanto richiesto dalla norma citata alla luce delle previsioni di cui all'art. 2 della L.R. 19/2016 e, pertanto, delle risorse umane e tecnologiche nonché delle competenze professionali possedute.

Si propone, pertanto, in forza di tutto quanto sopra, di nominare Azienda Zero quale Responsabile del Trattamento dei dati in ordine ai seguenti moduli software di cui all'Allegato I, della DGR n. 782/2020, rubricato *"Sistema informativo Covid 19"*, di seguito riportati:

- a. Il **sistema di biosorveglianza**: si tratta di una piattaforma che permette di avere uno stato aggiornato in tempo reale dell'evoluzione dell'epidemia, mappare i soggetti contagiati e rilevare la presenza di cluster che richiedono elevata attenzione. La soluzione armonizza, sincronizza, integra e visualizza dati provenienti da fonti diverse.
- b. L'applicazione per la **gestione dei casi confermati**: un software per arricchire le informazioni sui casi positivi sia con dati provenienti dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (derivanti dall'indagine epidemiologica), sia con dati inseriti dalla direzioni mediche di ogni ospedale (per i casi ricoverati).
- c. L'applicazione per la **gestione dei casi in isolamento**: un software utilizzato dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica per gestire i casi sottoposti ad isolamento fiduciario, permette la registrazione quotidiana dei sintomi, integrato con anagrafe unica regionale, importa i risultati dei test diagnostici, esporta le informazioni cliniche nel software dei casi confermati.
- d. L'applicazione per effettuare **la gestione degli screening per covid-19**: un software (sviluppato a partire dal sistema per la gestione degli screening oncologici) per gestire, anche in mobilità, il processo di effettuazione del prelievo, identificazione dei campioni, integrato con tutti i laboratori analisi e di microbiologia del Veneto, sia per gli esami di microbiologia molecolare, che per esami di sierologia, anche rapidi, assecondando la logica dei laboratori di processazione e refertazione Hub.

Per quanto attiene alla app mobile **Zero Covid Veneto**, applicazione che deve raccogliere su base volontaria i sintomi correlati al covid-19 dei cittadini della Regione del Veneto al fine di garantire una presa in carico precoce dei casi da parte dei MMG e dei SISP ed evitare la nascita di nuovi focolai, premesso che, allo stato, tale app non è ancora stata avviata e la sua implementazione è ancora in fase di valutazione, l'individuazione del Responsabile del trattamento dei dati personali sarà effettuata ad avvenuta sua attivazione per la quale si demanda a successivo provvedimento deliberativo.

Per ciò che attiene poi, nello specifico, alla fonte di dati di cui ai Sistemi di Veneto Lavoro, la relativa disciplina formerà oggetto di successivo provvedimento deliberativo predisposto da parte della struttura amministrativa di competenza.

A tal fine si propone di approvare lo schema di Convenzione che andrà a disciplinare i contenuti della nomina stessa, la cui efficacia decorrerà dalla data di sottoscrizione, costituente l'**Allegato A**, e le Schede dei Trattamenti, che costituiscono gli **Allegati A1, A2, A3 e A4** alla presente deliberazione, parti integranti della stessa, dando atto che sui documenti allegati è stato previamente acquisito il parere del DPO regionale con nota del 31/08/2020, prot. n. 340370.

Si propone, nello specifico, che lo schema di Convenzione possa essere integrato e modificato, in ragione di mutamenti della normativa nonché di sviluppi informativi e tecnologici che dovessero intervenire, nonché per motivate ragioni organizzative, con idoneo provvedimento del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

Si propone, infine, di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria alla sottoscrizione e alla esecuzione del presente atto, il cui Direttore è delegato al trattamento dei dati ai sensi della DGR n. 596/2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.L. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, con L. 221 del 2012;

VISTO il D.P.C.M. 29 settembre 2015 n. 178;

VISTE la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48;

VISTA la DGR n. 733/2017;

VISTA la DGR n. 596/2018;

VISTA la DGR n. 782/2020;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare quanto illustrato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di nominare, per le ragioni indicate in premessa, Azienda Zero quale Responsabile del Trattamento dei dati in ordine ai seguenti moduli software di cui all'Allegato I della DGR n. 782/2020, rubricato "*Sistema informativo Covid 19*", di seguito riportati:
 - a. Il **sistema di biosorveglianza**: si tratta di una piattaforma che permette di avere uno stato aggiornato in tempo reale dell'evoluzione dell'epidemia, mappare i soggetti contagiati e rilevare la presenza di cluster che richiedono elevata attenzione. La soluzione armonizza, sincronizza, integra e visualizza dati provenienti da fonti diverse.
 - b. L'applicazione per la **gestione dei casi confermati**: un software per arricchire le informazioni sui casi positivi sia con dati provenienti dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (derivanti dall'indagine epidemiologica), sia con dati inseriti dalla direzioni mediche di ogni ospedale (per i casi ricoverati).
 - c. L'applicazione per la **gestione dei casi in isolamento**: un software utilizzato dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica per gestire i casi sottoposti ad isolamento fiduciario, permette la registrazione quotidiana dei sintomi anche attraverso app, integrato con anagrafe unica regionale, importa i risultati dei test diagnostici, esporta le informazioni cliniche nel software dei casi confermati.
 - d. L'applicazione per effettuare **la gestione degli screening per covid-19**: un software (sviluppato a partire dal sistema per la gestione degli screening oncologici) per gestire, anche in mobilità, il processo di effettuazione del prelievo, identificazione dei campioni, integrato con tutti i laboratori analisi e di microbiologia del Veneto, sia per gli esami di microbiologia molecolare, che per esami di sierologia, anche rapidi, assecondando la logica dei laboratori di processazione e refertazione Hub.
3. Di dare atto che le fonti di dati che dovranno essere utilizzate per garantire gli obiettivi di gestione e contenimento della pandemia sono le seguenti:
 - ◆ base dati dei casi in isolamento;
 - ◆ anagrafe degli operatori sanitari;
 - ◆ flusso NSIS denominato FAR;

- ◆ flusso NSIS Sistema di sorveglianza e segnalazione delle malattie infettive;
 - ◆ sistemi LIS delle Aziende Sanitarie e dei Laboratori coinvolti nell'emergenza;
 - ◆ base dati dei casi confermati;
 - ◆ anagrafe degli assistiti;
 - ◆ anagrafe dei nuclei familiari;
 - ◆ sistemi di Veneto Lavoro (successivamente all'adozione del provvedimento di cui al successivo punto 7).
4. di approvare lo schema di Convenzione che andrà a disciplinare i contenuti della nomina di Azienda Zero quale Responsabile del Trattamento dei dati, la cui efficacia decorrerà dalla data di sottoscrizione, costituente l'**Allegato A** alla presente deliberazione, nonché le Schede dei Trattamenti che costituiscono gli **Allegati A1, A2, A3 e A4** della medesima deliberazione, parti integranti della stessa;
 5. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in quanto delegato al trattamento ai sensi della DGR n. 596/2018, alla sottoscrizione, in nome e per conto del Titolare del Trattamento, della Convenzione di nomina di Azienda Zero quale Responsabile del Trattamento dei dati;
 6. di dare atto che per quanto attiene alla app mobile **Zero Covid Veneto**, applicazione che deve raccogliere su base volontaria i sintomi correlati al covid-19 dei cittadini della Regione del Veneto al fine di garantire una presa in carico precoce dei casi da parte dei MMG e dei SISP ed evitare la nascita di nuovi focolai, la stessa non è ancora stata avviata e la sua implementazione è ancora in fase di valutazione;
 7. di dare atto che per ciò che attiene, nello specifico, alla fonte di dati di cui ai Sistemi di Veneto Lavoro, nonché alla dematerializzazione dei farmaci in Distribuzione per Conto e in Fascia C la relativa disciplina formerà oggetto di successivo provvedimento deliberativo predisposto da parte della struttura amministrativa di competenza;
 8. di prevedere che lo schema di Convenzione di cui al punto 4 possa essere integrato e modificato, in ragione di mutamenti della normativa nonché di sviluppi informatici e tecnologici che dovessero intervenire, nonché per motivate ragioni organizzative, con idoneo provvedimento del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
 9. di trasmettere il presente provvedimento ad Azienda Zero per gli adempimenti conseguenti;
 10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
 11. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
 12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.